



Comune di Villachiarà

Provincia di Brescia
Via Matteotti n. 4
Villachiarà (BS)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

Approvato con delibera Consiglio Comunale

n.16 del 08-06-2021

SOMMARIO

ART. 1 – FINALITA’

ART.2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO

ART.3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

ART.4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNE DI VILLACHIARA

ART.5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA’

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

ART. 7 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

ART. 8 – ATTIVITA’ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

ART. 9 – TERMINI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE

ART. 10 – CRITERI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE

ART. 11 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

ART. 12 – INDENNITA’ E RIMBORSI

ART. 13- ABROGAZIONE DI NORME, DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del comune di Villachiarà.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. È istituita la Commissione per il Paesaggio del comune di Villachiarà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. 4348 del 22 Febbraio 2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:
 - in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
 - sul Piano di governo del territorio e sulle varianti allo stesso;
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - sui Programmi Integrati di intervento, nonché altri Piani attuativi;

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNE DI VILLACHIARA

1. La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale (si veda a titolo esemplificativo l'indicazione contenuta nella DGR n. 4348 del 22 febbraio 2021) ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in una delle materie sopraindicate ed l'abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, (si veda a titolo esemplificativo l'indicazione contenuta nella DGR n4348 del 22 febbraio 2021) in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una delle materie attinenti l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.
6. I candidati devono possedere:
 - se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.
2. Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
5. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il paesaggio.
6. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
7. Si intendono inoltre qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.
8. I membri della Commissione Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui ai precedenti punti.
9. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dalla Giunta Comunale a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce in presenza di progetti da valutare in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, per motivi di urgenza.
2. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
3. L'invio della convocazione è effettuato almeno 3 (tre) giorni prima della seduta, preferibilmente a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo lettera o PEC;
4. Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente.
5. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo e non appena completati di tutti gli elaborati eventualmente richiesti alla data successiva alla presentazione.
6. La documentazione relativa ai progetti posti in discussione deve essere disponibile in visione ai membri della Commissione almeno 3 giorni prima della convocazione oppure, se disponibile su supporto informatico, potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa. (Presidente, ed un membro della Commissione)
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente
4. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente. Il Segretario è nominato nella deliberazione di Giunta Comunale con cui vengono nominati i componenti la Commissione.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predisponde la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo

caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dai membri della Commissione presenti e dal segretario della stessa. Devono essere altresì sottoscritti dal Presidente della Commissione, dai membri della Commissione presenti tutti gli elaborati progettuali.

ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre le successive sedute utili.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. 4348 del 22 febbraio 2021);
 - * a coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002), nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.
3. I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata di 5 (cinque) anni e comunque sino alla nomina della nuova Commissione.
2. La Commissione può operare a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione Paesaggio.

3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 - INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza.

ART. 13 - ABROGAZIONE DI NORME. DISPOSIZIONI FINALI

1. A seguito del riconoscimento delle funzioni paesaggistiche al Comune di Villachiera da parte della Regione Lombardia, i membri esperti in materia di tutela paesistico-ambientale comunque individuati, cessano la propria operatività.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito del riconoscimento delle funzioni paesaggistiche del Comune da parte della Regione Lombardia.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
3. Il presente Regolamento viene altresì pubblicato sul sito Web del Comune.